



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

24



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Brevi considerazioni de iure condendo sul rapporto tra legislazione unilaterale e legislazione pattizia, a partire da un'ipotesi di riforma della disciplina matrimoniale

MARCELLO TOSCANO

1. *Premessa. La sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale e la (ri)emersione del corto circuito tra diritto unilaterale e diritto pattizio.*

Di recente, con la sentenza n. 52 del 2016¹, la Corte costituzionale ha fornito alla dottrina pubblicistica lo spunto per tornare ad occuparsi ex professo del rapporto tra diritto unilaterale statale in materia di libertà di coscienza e di religione, da una parte, e diritto pattizio, negoziato tra lo Stato e le confessioni religiose ex artt. 7 e 8 Cost., dall'altra.

La pronuncia, che ha interrotto un lungo silenzio della Consulta in materia di diritto e religione², concerneva nello specifico la configurabilità di una posizione giuridica giustiziabile in capo all'organizzazione che chieda di stipulare un'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 8.3 Cost.; essa, pertanto, non riguardava direttamente il rapporto tra diritto unilaterale e diritto pattizio. Tuttavia, la questione del "diritto alla (apertura delle trattative finalizzate alla stipula di una) intesa" non poteva e non può essere considerata separatamente da quella concernente il suddetto rapporto, nella prospettiva della tutela costituzionale delle libertà di coscienza e di religione.

¹ Corte cost., sent. 27 gennaio-10 marzo 2016, n. 52, pubbl. in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016, 2, con note di LUIGI CARLASSARE, *L'atto politico fra "qualificazione" e "scelta": i parametri costituzionali*, pp. 554 ss.; MARCO CROCE, *Alla Corte dell'arbitrio: l'atto politico nel sistema delle intese*, pp. 560 ss.; FRANCESCO RIMOLI, *Laicità, eguaglianza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici)*, pp. 637 ss. Per ulteriori riferimenti bibliografici v. *infra*, nota 4.

² Sulla giurisprudenza costituzionale di interesse ecclesiasticistico si veda, per tutti, SARA DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunce della Corte Costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986)*, Milano, Giuffrè, 1987, e (1987-1998), Milano, Giuffrè, 1999; *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di RAFFAELE BOTTA, Napoli, ESI, 2006; ALESSANDRO ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2014².

Qualora, infatti, si ammetta che il diritto pattizio serva a una migliore tutela³, si dovrebbe necessariamente optare per la configurabilità di un “diritto all’intesa” (da definire, comunque, nella sua esatta natura, portata, giustiziabilità). Qualora si ritenesse, all’opposto, che la tutela di quei diritti si realizzi per le diverse confessioni religiose a prescindere dall’avere o meno stipulato un concordato o un’intesa, cadrebbe la funzione strumentale del diritto pattizio e si potrebbe accettare senza remore costituzionali che la posizione giuridica del gruppo che chiede di stipulare un’intesa ex art. 8.3 Cost. resti sprovvista di tutela giurisdizionale.

Questa seconda soluzione è, in estrema sintesi⁴, quella prospettata dalla Corte nella sentenza n. 52. La Consulta, dopo aver escluso che sussista anche solo un diritto all’apertura delle trattative finalizzate alla stipula di un’intesa, affronta infatti il tema del rapporto tra diritto unilaterale e diritto pattizio e afferma che

«[a] prescindere dalla stipulazione di intese [e, possiamo aggiungere, di concordati], l’eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’art. 8 Cost. e dall’art. 19 Cost. [...] Non può affermarsi, infatti, che la mancata stipulazione di un’intesa sia, di

³ In questo senso, già in anni lontani, cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Libertà religiosa e fonti bilaterali*, in *Anuario de Derecho eclesiástico del Estado*, 1987, pp. 85 ss.; ENRICO VITALI, *Accordi con le confessioni e principio di uguaglianza*, ivi, 1988, pp. 75 ss.

⁴ Per approfondimenti v. la dottrina citata in MARCELLO TOSCANO, *Mala tempora currunt (sed peiora parantur?) per le confessioni religiose senza intesa. Note a margine della sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale*, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2015, 1-4, pp. 191 ss., cui adde LUIGI BARBIERI, *Fattore religioso e dinamiche storico-istituzionali. La procedura per le “Intese” ex art. 8 Cost. tra regole del gioco e principi di democrazia sostanziale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 101 ss.; ANDREA BETTETINI, *Gruppi sociali, confessioni religiose, intese: sulla giustiziabilità di una pretesa all’avvio delle trattative preordinate alla conclusione di un’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost.*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2016, 1, pp. 88 ss.; VINCENZO COCOZZA, *La garanzia dell’«intesa» nell’art. 8 Cost., terzo comma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), marzo 2017; GIOVANNI DI COSIMO, *Carta bianca al Governo sulle intese con le confessioni religiose (ma qualcosa non torna)*, ivi, 23 gennaio 2017; MANLIO MIELE, *Confessioni religiose, associazioni ateistiche, intese. A proposito di Corte cost., 10.3.2016, N. 52*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, 10, pp. 1368 ss.; MARCO PARISI, *Principio pattizio e garanzia dell’uguaglianza tra le confessioni religiose: il punto di vista della Consulta nella sentenza n. 52 del 2016*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, aprile 2017; Id., *Discrezionalità politica del Governo e bilateralità pattizia: più ombre che luci nella sentenza n. 52 del 2016*, in *Diritto ecclesiastico*, 2015, pp. 156 ss.; FRANCESCO PATRUNO, *Esiste un “diritto” all’avvio delle trattative per la stipulazione delle intese ex art. 8, comma 3, Cost.? La Corte costituzionale pone fine a una delicata querelle giurisprudenziale e dottrinale*, ivi, 2015, pp. 237 ss.; VALERIO TOZZI, *Le trattative per le stipulazione delle ‘intese’*, ivi, pp. 57 ss.; *Bilateralità pattizia e diritto comune dei culti. A proposito della sentenza n. 52/2016*, a cura di MARCO PARISI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017 (con contributi di M. Parisi, V. Tozzi, V. Coccozza, N. Colaianni, G. Di Cosimo, S. Lariccia, V. Petrucci, G. Rivetti).

per sé, incompatibile con la garanzia di uguaglianza tra le confessioni religiose [...] tutelata dall'art. 8, primo comma, Cost.»⁵.

Peraltro è evidente che, se si adotta questa impostazione, ci si muove più sul terreno teorico che su quello pratico, sul piano del dover essere più che su quello dell'essere⁶; il concreto atteggiarsi del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico, quale sviluppatosi per via di prassi, ci racconta infatti un'altra storia, in cui l'aver o non avere stipulato un'intesa – o meglio: l'aver o non avere stipulato un'intesa poi approvata con legge dal Parlamento⁷ – incide in modo sensibile sulla misura di libertà di cui godono le diverse confessioni.

Il sistema delle fonti, infatti, è andato incontro a una rapida evoluzione a partire dagli anni della revisione concordataria e della stipulazione delle prime intese⁸, ma questo riassetto su base negoziale del diritto ecclesiastico non si è accompagnato a (né, come sarebbe stato opportuno, è stato preceduto da) una seria e ampia riflessione circa natura, scopi, contenuti del diritto pattizio: nonostante gli sforzi di una parte (minoritaria e, in questo campo, antesignana) della dottrina, il “modello concordatario” non veniva messo in discussione e anzi risultava rafforzato dallo sforzo emulativo sotteso alla stipula delle prime intese, che vedevano la luce «senza che la scienza giuridica ne avesse prima compiutamente convenuto finalità, principi e regole»⁹.

In mancanza di regole certe e di un solido impianto teorico cui fare riferimento, il quadro del diritto pattizio è andato definendosi in forza della tensione tra il diverso potere contrattuale delle confessioni religiose richiedenti un'intesa, da una parte, e gli insindacabili – e insindacati, quando sindacabi-

⁵ Corte cost., sent. n. 52 del 2016, cit., § 5.1 del *Considerato in diritto*.

⁶ Ragion per cui nella sentenza n. 52 della Corte si è letto anche un certo «astrattismo»: cfr. FRANCESCO ALICINO, *La bilateralità pattizia Stato-confessioni dopo la sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti* (www.osservatoriosullefonti.it), 2016, 2, p. 5; MARCO CROCE, *Alla Corte dell'arbitrio*, cit., p. 563.

⁷ La precisazione è importante alla luce di quanto accaduto nel caso dei Testimoni di Geova, i cui rapporti con la Repubblica, nonostante la relativa intesa sia già stata stipulata per ben due volte (nel 2000 e nel 2007), restano ancora disciplinati dalla legge sui culti ammessi poiché il Parlamento non ha mai provveduto alla approvazione mediante legge: cfr. sul punto, per tutti, ALESSANDRO ALBISETTI, *Le intese fantasma e Le intese fantasma (a metà)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), rispettivamente marzo 2012 e settembre 2012.

⁸ La ricostruisce – ripercorrendo quelle che RAFFAELE BOTTA, *L'intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, 1, pp. 95 ss., aveva chiamato le «stagioni» delle intese – PIERLUIGI CONSORTI, *1984-2014: le stagioni delle intese e la «terza età» dell'art. 8, ultimo comma, della Costituzione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 1, pp. 91 ss.

⁹ GIUSEPPE CASUSCELLI, *Laicità dello Stato e aspetti emergenti della libertà religiosa: una nuova prova per le intese*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Padova, Cedam, 2000, vol. 1, pp. 467 ss., sul punto p. 468.

li¹⁰ – orientamenti politici del Parlamento e del Governo.

Questo cammino percorso “alla giornata”, senza visione d’insieme e prospettiva di lungo periodo, ha condotto – ormai è difficile sottrarsi alla constatazione – al fondo di un vicolo cieco, da dove lo sguardo, impedito in avanti, non può che volgersi indietro a riconsiderare ciò che è stato fatto.

A dimostrazione di come si sia ormai giunti agli ultimi metri di un binario morto, si possono portare quantomeno due considerazioni che si appuntano l’una sul versante del diritto pattizio, l’altra su quello del diritto unilaterale statale posto a garanzia e promozione delle libertà di coscienza e di religione.

Nell’ambito del diritto pattizio si sono andate col tempo ispessendosi le stratificazioni privilegiate e innalzandosi vere e proprie barriere all’ingresso, che hanno reso sempre più sensibili le differenze di trattamento tra le varie confessioni religiose, modellando un quadro di «disuguaglianza graduata» che vede una sola confessione tributaria di una disciplina sui generis e a seguire, discendendo la “piramide del gradimento”, confessioni con intesa, confessioni con “piccola intesa”, confessioni senza intesa («culti ammessi», disciplinati ancora oggi dalla vetusta legge del 1929¹¹), culti non ammessi. L’appartenenza di una confessione a questa o quella categoria non discende, come si è già accennato, dall’applicazione di regole e principi certi, bensì dall’esito contingente e imprevedibile della contrattazione apicale con lo Stato; contrattazione che dal canto suo si svolge quasi del tutto nel silenzio del diritto, procedendo ex parte Status per atti sottratti al sindacato giurisdizionale, connotati da una discrezionalità politica che, per il modo in cui viene esercitata, è arduo distinguere dal puro arbitrio.

Da questo punto di vista il nostro ordinamento resta voltato, con il recente avallo della Corte costituzionale, in direzione ostinata e contraria sia, da una parte, rispetto agli ordinamenti di altri Stati concordatari, che hanno ritenuto – in alcuni casi già in tempi risalenti – di disciplinare per legge le

¹⁰ Sulla concreta impraticabilità di un efficiente sindacato parlamentare sull’operato del Governo, sia in termini generali – in ragione dell’attuale assetto dei poteri dello Stato, dal quale emerge una netta egemonia dell’esecutivo – sia più specificamente nella materia in esame, cfr. da ultimo (e a margine della sentenza n. 52/2016 della Consulta) SERGIO LARICCIA, *Un passo indietro sul fronte dei diritti di libertà e di eguaglianza in materia religiosa(?)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2016, p. 21; VINCENZO PACILLO, *La politica ecclesiastica tra discrezionalità dell’Esecutivo, principio di bilateralità e laicità/neutralità dello Stato: brevi note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 10 marzo 2016*, ne *Lo Stato*, 2016, 6, pp. 245 ss., sul punto p. 255.

¹¹ L. 24 giugno 1929, n. 1159, «*Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*», pubbl. in GU 16 luglio 1929, n. 164. Di qui in avanti, tutti i riferimenti alla normativa del 1929 sui culti ammessi sono da intendersi comprensivi anche della normativa contenuta nel R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, «*Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato*», pubbl. in GU 12 aprile 1930, 87.

condizioni e la procedura di accesso al sistema pattizio da parte delle confessioni religiose¹²; sia, d'altra parte, rispetto alle richieste e alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che non esclude di per sé la compatibilità con la Convenzione di Roma di un sistema pattizio di rapporti Stato-confessioni, ma richiede che per consentirvi l'accesso siano previsti (e disciplinati per legge) condizioni e criteri precisi, e che questi siano applicati in modo imparziale e trasparente a tutte le organizzazioni che ne facciano richiesta¹³.

Il secondo elemento che sembra testimoniare una condizione di stallo si appunta invece, come ho accennato, sul fronte del diritto unilaterale in prospettiva de iure condendo.

Nonostante la dottrina maggioritaria¹⁴ sia ormai raccolta intorno a un appello alla revisione della legge sui culti ammessi e alla sua sostituzione con una moderna legge generale sulla libertà religiosa e di coscienza, le resistenze a questo ineludibile passo hanno (per ora) prevalso sulle spinte riformiste¹⁵.

Queste ultime, peraltro, non godono di buona salute (almeno nelle stanze della politica). Lo Stato, anziché introdurre un nuovo regime generale di tutela della libertà di coscienza e di religione, ha proceduto per sommatoria alla sostituzione (per singoli soggetti) della legge comune sui culti ammessi con il nuovo regime di leggi speciali – ma non specifiche – «sulla base di intese», finendo per creare una sorta di «diritto comune delle intese»¹⁶: diritto uniforme che tuttavia, ad avviso del giudice delle leggi, non rispecchiando un modello del tutto univoco, non sarebbe estendibile tout court – nemme-

¹² Ne fornisce un quadro limpido SILVIO FERRARI, *Perché è necessaria una legge generale sulla libertà religiosa? Profili e prospettive di un progetto di legge in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21/2017. Per un esame approfondito v. ANGELO LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, Milano, Giuffrè, 2017².

¹³ Mi permetto di rinviare alle considerazioni già svolte in MARCELLO TOSCANO, *Mala tempora currunt*, cit., pp. 200 ss.

¹⁴ *Contra*, FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, XII ediz. aggiornata a cura di ANDREA BETTETINI e GAETANO LO CASTRO, Bologna, Zanichelli, 2015, pp. 147 s.; ID., *Le fonti del diritto ecclesiastico*, ne *Il diritto ecclesiastico*, 1991, pp. 372 ss., sul punto p. 385; MARCO CANONICO, *L'idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2010; PAOLO CAVANA, *Libertà religiosa e proposte di riforma della legislazione ecclesiastica in Italia*, ivi, dicembre 2017, pp. 12 ss.

¹⁵ Le vicende parlamentari delle diverse proposte di legge in materia sono ricostruite da LAURA DE GREGORIO, *La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari*, Tricase, Libellula, 2012.

¹⁶ L'espressione, oggi largamente utilizzata in dottrina, è di NICOLA COLAIANNI, voce *Intese (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del Diritto (agg.)*, vol. V, 2001, pp. 698 ss. Da ultimo, si veda l'attenta ricostruzione sistematica di FRANCESCO ALICINO, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Bari, Cacucci, 2013, pp. 65 ss.

no per singoli istituti – ad altre confessioni¹⁷.

Il risultato paradossale di questo *modus operandi* è che, sul piano pratico – il piano dell'essere – ogni volta che una nuova intesa è stipulata, anziché fare un passo avanti verso un ipotetico (tendenziale) «orizzonte di compatibilità costituzionale»¹⁸, ci si allontana sempre di più da quel modello teorico e diventa sempre meno probabile che veda la luce una legge generale sulla libertà religiosa, se non altro perché la schiera dei soggetti confessionali che fanno pressione per vederla realizzata diminuisce progressivamente.

Anche sul piano teorico – quello del dover essere –, però, il rapporto diritto comune/diritto pattizio si torce in un paradosso circolare, causato dall'aver «fatto debordare il diritto pattizio nella sfera “altra” del diritto comune»¹⁹: in forza di tale paradosso, la stipula di ogni nuova intesa rafforza sia la necessità costituzionale di stipulare (in prospettiva perequativa) ulteriori intese²⁰, sia quella di mettere mano a una nuova legislazione unilaterale, che però è messa in difficoltà proprio dal moltiplicarsi delle intese, con i loro contenuti derogatori rispetto al diritto comune (talvolta in modo illegittimo: così, ritengo, in materia di finanziamento statale)²¹.

¹⁷ Paradigmatica, in questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 27-31 maggio 1996, in cui la Corte – giudicando della legittimità dell'art. 10 c. 1, lett. e), i) e l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 («Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi»), il quale prevede la deducibilità (ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) delle erogazioni liberali a favore delle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato – ha escluso di potersi pronunciare con sentenza additiva – che avrebbe esteso il sistema anche alle confessioni senza intesa – poiché «ove anche fosse rinvenibile in tale disposizione [...] una tendenza legislativa favorevole a disciplinare in sede di intesa la deducibilità delle elargizioni liberali in esame, rispetto alla quale fosse in ipotesi configurabile una discriminazione in danno delle confessioni senza intesa, si dovrebbe comunque prendere atto che tale orientamento si è finora tradotto sempre e soltanto in specifiche discipline di attuazione di intese con singole confessioni, discipline similari ma nient'affatto sovrapponibili integralmente, sicché mancherebbe anche il modello univoco (sia quanto alle finalità, sia quanto alla natura dell'elargizione e al destinatario della stessa, sia quanto alla misura della deducibilità) che [...] possa estendersi ad ogni confessione senza intesa».

¹⁸ L'espressione è di SALVATORE BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, 1991, pp. 454 ss., esattamente p. 456.

¹⁹ Così GIUSEPPE CASUSCELLI, *Le fonti (pattizie) del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di Raffaele Botta, Napoli, ESI, 2006, pp. 39 ss. Cfr. anche ID., SARA DOMIANELLO, voce *Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VIII, 1993, pp. 518 ss., sul punto pp. 528 ss.; SALVATORE BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, ivi, vol. VI, 1991, pp. 454 ss., spec. pp. 469 ss.

²⁰ In questo senso il «diritto comune delle intese» assume le caratteristiche di una «creatura autofagica» la cui «capacità attrattiva [...] è infatti direttamente proporzionale al consolidamento della tendenza all'uniformità»: così FRANCESCO ALICINO, *La bilateralità pattizia Stato-confessioni dopo la sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale*, cit., p. 3.

²¹ La difficoltà emerge con chiarezza se si rileva per esempio che Piero Bellini, da sempre sostenitore del primato della legge comune e contrario al sistema di accordi Stato-confessioni quale costruito dagli artt. 7 e 8 Cost., affermava già nel 1990 (quando solo quattro intese avevano concluso

Un ulteriore effetto collaterale è che, al consolidarsi del “peso specifico” delle intese – giuridico ma anche simbolico, in termini di implicita legittimazione delle confessioni stipulanti²² – hanno logicamente fatto seguito sia, in sede politica, una tendenza restrittiva nella selezione degli interlocutori²³ sia, nella dottrina giuridica, il progressivo acuirsi dello sforzo teso a verificare se sia configurabile (ed eventualmente con quale portata) un “diritto all’intesa”.

2. La proposta del gruppo di lavoro Astrid per una nuova legge in materia di libertà di coscienza e di religione.

Preso atto di quanto sopra e delle istanze di riconoscimento e legittimazione che provengono da gruppi e organizzazioni sempre più minoritari ma al contempo sempre più numerosi, l’esigenza di una legge generale si fa sempre più pressante, «prima che sia davvero tardi²⁴» e nella speranza che le occasioni di un intervento tempestivo non siano già esaurite.

Con questa consapevolezza, e con la convinzione che il naufragio delle

l’iter parlamentare di approvazione) che «[i]l discorso sul rifiuto delle intese si poteva fare [...], in chiave di revisione costituzionale, [...] quando intese ancora non ve ne erano. Ma adesso che i giochi sono fatti [...] sarebbe segno non di coerenza culturale ed ideologica ma di caparbietà intellettualistica seguitare a chiudersi nell’eremo dei propri convincimenti personali sino al punto d’ignorare totalmente la realtà. Non faremmo in sostanza in questo modo che consolidare ulteriormente la iniquità del sistema. E faremmo – va anche aggiunto – delle questioni di principio sulla pelle degli altri: su quella dei gruppi religiosi minoritari che non sono assistiti da una intesa. [...] Stando così i fatti [...] ne resta confermato che in ultima sostanza la strada da tentare (quella tutto sommato meno impervia: la sola in definitiva praticabile) sia proprio quella di una “generalizzazione delle intese: così da assicurare a tutti i gruppi religiosi che ne facciano richiesta un trattamento equanime»: PIERO BELLINI, *Intervento*, in *La questione della tolleranza e le confessioni religiose*, Napoli, Jovene, 1991, pp. 197 ss., citazione a pp. 205 ss. (corsivo originale).

²² Sull’effetto di “legittimazione” in fatto che l’associazione potrebbe ottenere dal solo avvio delle trattative», cfr. la citata sentenza n. 52 della Corte costituzionale, al § 5.2 del *Considerato in diritto*.

²³ Questo aspetto diventa di tutta evidenza in prospettiva comparatistica: è possibile infatti rilevare come, negli ordinamenti che fanno derivare da un certo presupposto – può trattarsi, come in Italia, della stipula di un accordo con lo Stato o, più semplicemente, della registrazione come confessione religiosa – conseguenze giuridiche importanti per la vita del gruppo, vi sia una certa tendenza ostruzionistica da parte statale (con conseguente moltiplicarsi, tra l’altro, dei *registration cases* giudiziari); laddove, invece, all’esistenza di quel presupposto non si ricollegli un significativo *upgrade* nello status giuridico della confessione, lo Stato mostra un atteggiamento sensibilmente più aperto.

²⁴ Così GIUSEPPE CASUSCELLI, *Una disciplina-quadro delle libertà di religione: perché, oggi più di prima, urge “provare e riprovare” a mettere al sicuro la pace religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2017, 26, p. 26.

precedenti iniziative in questa direzione non legittimi di per sé l'abbandono di questo terreno di transizione del diritto ecclesiastico positivo, negli ultimi anni ha preso corpo un nuovo, qualificato tentativo di mettere mano a una legge-quadro²⁵: la proposta di legge in questione, contenente «Norme in materia di libertà di coscienza e di religione», risponde «anche – e forse soprattutto – alla necessità di non dimenticare la fondamentale politicità del diritto di libertà religiosa in un tempo di pluralismo» e sottende l'idea di una legge «che si colloca al centro del sistema delle fonti del diritto di libertà religiosa»²⁶.

Della proposta in esame non è possibile analizzare in questa sede tutte le scelte né fornirne un quadro esaustivo²⁷. Non è, del resto, lo scopo di questo lavoro, che si propone invece di ragionare de iure condendo, a partire dalla proposta di legge di cui sopra, a proposito di uno degli istituti “classici” del diritto ecclesiastico, il matrimonio (in particolare, per quanto concerne l'istituto della trascrizione tardiva).

3. *Le attuali criticità della disciplina in materia di matrimonio religioso civilmente valido...*

Quanto si è detto poco sopra in generale, a proposito della disordinata e disorganica evoluzione che ha contraddistinto il sistema delle fonti del

²⁵ L'iniziativa, che fa capo alla fondazione Astrid, prende il via in occasione di un seminario organizzato nel 2013 a Camaldoli dalla rivista *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* ed è recentemente sfociata – attraverso la costituzione prima di un gruppo di lavoro composto da professori di diritto ecclesiastico e, poi, di un gruppo più ampio esteso a rappresentanti istituzionali, confessionali e di associazioni anche non confessionali – nella pubblicazione di una proposta di legge provvisoria, suscettibile di essere rivista alla luce di un confronto che si auspica quanto più ampio e partecipato. Si veda, in tema, la relazione di ROBERTO ZACCARIA, *La legge sulla libertà religiosa: vicende politico-istituzionali*, pubblicata sul sito *web* della fondazione (www.astrid-online.it).

²⁶ Così scrive ALESSANDRO FERRARI, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio di Astrid. Le scelte di fondo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2017/20, rispettivamente pp. 1 e 3. Non entro, in questa sede, nel merito delle vicende politiche cui potrebbe andare incontro la proposta, in ragione delle urgenze dettate dall'agenda governativa e parlamentare: rimando, sul punto, alla citata relazione di R. ZACCARIA, *La legge sulla libertà religiosa*, p. 4.

²⁷ Non posso che rinviare a quanto esposto, in occasione di un seminario tenutosi a Roma il 6 aprile 2017, dagli stessi membri del gruppo di lavoro costituito da Astrid. In aggiunta alla citata relazione di ALESSANDRO FERRARI, v. anche SARA DOMIANELLO, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate in materia matrimoniale e per la stipulazione delle intese*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2017, 20; PIERANGELA FLORIS, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà collettiva*, *ibidem*; ROBERTO MAZZOLA, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà individuale*, *ibidem*.

diritto ecclesiastico a partire dalla metà degli anni '80 del secolo scorso, può essere ribadito nello specifico con riguardo all'istituto matrimoniale.

In materia di matrimonio religioso con effetti civili, più analiticamente, è dato riscontrare problemi che attengono da un verso all'istituto del matrimonio canonico trascritto (c.d. concordatario), sia isolatamente considerato sia qualora ne venga confrontato il regime con quello del matrimonio civile; per altro verso, alle discipline matrimoniali riservate alle confessioni religiose di minoranza²⁸ e, ovviamente, al confronto fra le discipline che reggono le diverse forme di matrimonio religioso.

Per quanto concerne il matrimonio concordatario, si registra innanzitutto una marcata disattenzione sistematica da parte del legislatore, che nel 1984 ha messo mano alla revisione concordataria (anche) in materia matrimoniale senza tuttavia preoccuparsi di aggiornare la conferente disciplina legislativa di applicazione. Questo costringe l'interprete ad applicare ancora oggi (nelle sole parti non incompatibili con la nuova disciplina, dettata dall'art. 8 dell'accordo di Villa Madama e dal n. 4 del Protocollo addizionale) la legge matrimoniale n. 847 del 1929, vale a dire una legge (non solo quasi centenaria ma, ciò che è peggio) posta per applicare una disposizione – l'art. 34 del Concordato – che oggi non esiste più.

In uno con il suddetto approccio “disinvolto” dal punto di vista sistematico, non può sottacersi una ancor più grave superficialità nel lasciare che ad alcuni dubbi esegetici posti dalla nuova disciplina del matrimonio canonico trascritto fossero fornite risposte di sola matrice giurisprudenziale, talora contrastanti e mutevoli, prive della forza propria dell'interpretazione autentica: basti pensare al tema della trascrizione tempestiva ritardata – originariamente disciplinata dall'art. 13 l. matr. ma non espressamente riprodotta nell'accordo di revisione, col quale tuttavia non è letteralmente né sostanzialmente incompatibile – e, soprattutto, al tema ben più importante della sopravvivenza o meno della riserva di giurisdizione, la cui delicatezza è testimoniata (a tacer d'altro) dalla circostanza che ha visto la Corte costituzionale e la Cassazione assumere sul punto orientamenti diametralmente opposti²⁹.

²⁸ In argomento si veda, per tutti, ALESSANDRO ALBISETTI, *Il matrimonio delle confessioni religiose di minoranza*, Milano, Giuffrè, 2017².

²⁹ In argomento si vedano per tutti, diffusamente ed *ex professo*, ENRICO VITALI, *Per un addio alla riserva di giurisdizione*, ora in ID., *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 389 ss.; RAFFAELE BOTTA, *Il matrimonio concordatario*, in *Il diritto di famiglia. I. Famiglia e matrimonio*, a cura di GIOVANNI BONILINI e GIOVANNI CATTANEO, Torino, Utet, 2007², tomo I, pp. 219 ss., sul tema pp. 252 ss.; NATASCIA MARCHEI, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio “concordatario” tra legge e giudice*, Torino, Giappichelli, 2013², pp. 117 ss.

Sempre in materia di matrimonio concordatario, il legislatore si è reso altresì inadempiente al proprio dovere di orientare la transizione in maniera tale che (anche) la disciplina di questo istituto venisse ripensata in chiave di esclusiva tutela della libertà di religione, abbandonando le ruggini normative che ancora oggi prestano il fianco a un ricorso strumentale alla procedura di riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità, in funzione dei vantaggi che possono derivare da una eventuale “delibazione”³⁰. La Corte costituzionale ha ritenuto – a mio giudizio, opportunamente, data la complessità e discrezionalità di un eventuale intervento manipolativo – di non poter supplire alla latitanza del legislatore³¹, che dal canto suo invece ben avrebbe potuto realizzare un intervento semplice nel procedimento³² e nei contenuti³³;

³⁰ Contro la irragionevole differenza di trattamento economico del “coniuge debole” nei casi di riconoscimento della sentenza canonica di nullità e di cessazione degli effetti civili si è espressa ampia dottrina, non solo ecclesiasticistica: si vedano gli autori citati da MARCELLA FORTINO, *La «questione» e le ragioni della sua interdisciplinarietà*, in *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari* di iure condito e de iure condendo, a cura di SARA DOMIANELLO, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 15 ss., sul punto p. 18.

³¹ Cfr. Corte cost., sent. 24 settembre 2001, n. 329, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2001, 5, pp. 2779 ss., con nota redazionale di R. D'ALESSIO e osservazione di ANDREA GUAZZAROTTI, *Implicazioni e potenzialità delle sentenze additive di principio. (In margine alla sent. N. 329 del 2001 sulle conseguenze della dichiarazione di nullità del matrimonio)*.

³² Trattandosi di modificare il solo art. 18 l. matr. – che disciplina gli effetti patrimoniali del riconoscimento della sentenza canonica di nullità, mediante un rinvio alle disposizioni del codice civile che regolano gli effetti del c.d. matrimonio putativo –, legge unilaterale dello Stato, formalmente non esecutiva di accordi con la Santa Sede, non sarebbe stato necessario il procedimento aggravato che, per modificare la normativa pattizia, impone l'accordo con la controparte confessionale: cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Problemi di diritto ecclesiastico e riforma del diritto di famiglia*, in *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 95 ss., *passim*.

³³ Non è questa la sede per trattare di una futuribile riforma delle conseguenze patrimoniali di tutti i casi di matrimonio nullo: sul tema possono vedersi i contributi raccolti nella seconda parte del volume *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari*, cit. Limitandoci invece a considerare le conseguenze patrimoniali del riconoscimento della sentenza canonica di nullità, raffrontate a quelle del matrimonio putativo disciplinato dal diritto civile e a quelle del divorzio (e della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto), sarebbe stato (e sarebbe ancor oggi) sufficiente prevedere che, salvo comunque il limite del non contrasto con l'ordine pubblico, nei casi di riconoscimento di sentenze di nullità fondate su un *caput nullitatis* non previsto dal codice civile italiano, o una volta spirati i termini di prescrizione e decadenza imposti dal diritto italiano in relazione alle diverse cause di nullità matrimoniale – in sintesi, quindi, in tutti i casi in cui il matrimonio annullato dal giudice canonico non avrebbe potuto essere annullato dal giudice civile –, le conseguenze patrimoniali del riconoscimento della sentenza canonica fossero disciplinate non già dalle norme concernenti il matrimonio putativo, bensì da quelle che regolano la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 5, l. n. 898 del 1970). In questo senso FRANCESCO FINOCCHIARO, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e ordine pubblico davanti alla Cassazione. (Considerazioni critiche e necessità di riforma)*, in *Giurisprudenza italiana*, 1983, I, I, pp. 1249 ss., sul punto p. 1960 e, in termini ancora più specifici, GIUSEPPE CASUSCELLI, *La problematica del convegno*, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI e ENRICO VITALI, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 13 ss., sul punto p. 48. Cfr. anche GILDA

tutto ciò ha costretto gli interpreti a (cercare di) porre rimedio quantomeno alle situazioni più gravi; con risultati che in molti casi, pur apprezzandosene lo sforzo di supplenza, non possono che lasciare insoddisfatti³⁴.

L'urgenza di un riassetto della materia emerge anche qualora si volga lo sguardo alle forme di matrimonio religioso con effetti civili riservate alle altre confessioni religiose.

Nonostante siano trascorsi quasi novanta anni dalla legge sui culti ammessi, si ha infatti l'impressione che ancora oggi il legislatore si accosti alla disciplina del fattore religioso, anche per mezzo dello strumento pattizio e anche in materia matrimoniale, tutt'al più con «l'intento di attenuare qualche po' il distacco tra la posizione fatta alla Chiesa cattolica e quella degli altri culti»³⁵, incurante del principio costituzionale di uguale libertà, spesso relegato in una cornice di formule astratte e che invece, in quanto «regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano»³⁶, dovrebbe trovare applicazione *magis ut valeat*.

Esattamente come è dato riscontrare in generale un sistema di disuguaglianza graduata (v. supra, § 1), allo stesso modo è infatti possibile rintracciare discipline matrimoniali differenti per la Chiesa cattolica, le confessioni con intesa e i culti ammessi; diversità di disciplina di per sé non costituzionalmente illegittima, se non fosse che (a mio avviso) integra anche una irragionevole e non proporzionata diversa misura di libertà, in contrasto con l'art. 8.1 Cost.

Lo iato che allontana le diverse forme di matrimonio religiosamente qua-

FERRANDO, *I limiti del ricorso alla via (maestra) della riforma del "matrimonio putativo"*, in *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari*, cit., pp. 77 ss., sul punto p. 92. *Contra*, poiché ritiene questa soluzione «eccessivamente rigida e formalistica», NATASCIA MARCHEI, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, cit., p. 63.

³⁴ Del resto, sarebbe errato pensare che l'intervento dei giudici «possa andare oltre i limiti che sono rigidamente segnati dalla funzione che di norma l'ordinamento affida alla giurisprudenza, che ha il compito specifico di rispondere alle domande che le vengono proposte e di restare, quindi, vincolata ai modi, ai contenuti e alla intelligente formulazione delle domande stesse»: così scrive RAFFAELE BOTTA, *I limiti degli sforzi interpretativi compiuti dalla Cassazione*, in *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari*, cit., pp. 35 ss., sul punto p. 59, che conclude poco dopo auspicando un celere intervento del legislatore «affinché le istanze di *exequatur* siano sorrette esclusivamente da una motivazione religiosa, assolutamente limpida».

³⁵ Da ultimo, sulla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che ha individuato il termine temporale di tre anni (di convivenza) quale limite di ordine pubblico al riconoscimento della sentenza canonica di nullità, v. JLIA PASQUALI CERIOLO, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2014.

³⁶ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1959, p. 468.

³⁶ Così GIUSEPPE CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 146.

lificato è profondo: in primo luogo è sempre stato necessario distinguere tra un vero e proprio matrimonio religioso con effetti civili – quello canonico trascritto – e diverse forme speciali (religiose) di matrimonio civile, riservate alle confessioni di minoranza³⁷; in secondo luogo, questa differenza ontologica produce conseguenti ricadute – non più giustificabili – nel campo della giurisdizione matrimoniale, laddove lo Stato riconosce effetti alle pronunce del giudice canonico, mentre è esclusa ogni rilevanza civile delle giurisdizioni confessionali diverse da quella canonica³⁸; in terzo luogo, permangono alcune differenze di disciplina che, se pure relative ad aspetti se si vuole secondari, integrano a loro volta, per le diverse confessioni religiose, diverse possibilità e quindi, ritengo, una differente misura di libertà.

Mi riferisco non solo alla opportunità, consentita solo per il matrimonio canonico, di ottenerne una trascrizione tardiva (o tempestiva ritardata, ammesso che si ritenga ancora in essere questo istituto); ma anche ad altri aspetti, per esempio per quanto concerne l'approvazione ministeriale della nomina del ministro di culto che assiste alla celebrazione, prevista solo per le confessioni ancora oggi disciplinate dalla legge sui culti ammessi (artt. 3 e 7 ss., da leggersi in uno con l'art. 21.3 del decreto di attuazione).

4. ...e le proposte di soluzione del gruppo di Astrid. In particolare: l'istituto della trascrizione tardiva.

Muovendo dalla presa d'atto di queste criticità, la proposta di legge succitata riesamina anche la materia matrimoniale, al fine di introdurne una disciplina – sostitutiva della legge n. 1159 del 1929, che sarebbe contestualmente abrogata – che non sia solo una compilazione dell'esistente e che al contempo risulti «né troppo alleggerit[a], rischiando di esaurirsi in disciplina di mero principio, né troppo appesantit[a], rischiando un sovraccarico di norme di dettaglio»³⁹.

L'intervento suggerito declina nella materia matrimoniale una delle ispirazioni-chiave della proposta, quella di venire incontro a una pluralità quanto più ampia di richieste diversificate, senza costringerne la soddisfazione

³⁷ Il tema è noto e antico. Mi limito a rinviare, per tutti, a PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Il diritto matrimoniale dei culti acattolici nell'ordinamento giuridico italiano*, Roma, Luzzatti, 1933, p. 358; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio. Artt. 79-83*, volume del *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1971, *passim* ma spec. p. 837.

³⁸ Anche su questo punto cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *ibidem*.

³⁹ SARA DOMIANELLO, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid*, cit., pp. 4 s.

lungo la strada unica di un modello unitario, soluzione che finirebbe per essere eccessivamente omogeneizzante.

Come in termini generali è stato scelto di diversificare la disciplina delle organizzazioni – prevedendo soluzioni e regimi differenziati da una parte per le confessioni religiose, dall'altra per le associazioni con finalità di religione o di culto e per le associazioni filosofiche e non confessionali⁴⁰ –, così anche in materia matrimoniale si è scelta una soluzione “a doppio binario”.

Da una parte, infatti, si prevede un regime semplificato, cui possono accedere le associazioni con finalità di religione o di culto e le associazioni filosofiche e non confessionali. Questi soggetti, una volta iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 15 della proposta⁴¹, hanno il diritto di ottenere la delega da parte dell'ufficiale competente, al fine di celebrare matrimoni civili ai sensi dell'art. 3 dell'ordinamento dello stato civile⁴², «nel rispetto delle condizioni richieste dagli artt. 106, 109, 110 del codice civile»⁴³. La differenza rispetto alle organizzazioni – associazioni o confessioni, delle quali ultime si dirà a breve – che non abbiano chiesto (o ottenuto)⁴⁴ l'iscrizione

⁴⁰ V. PIERANGELA FLORIS, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid*, cit.

⁴¹ L'art. 15, rubricato «Registri territoriali», dispone:

«1. È istituito presso le Prefetture il registro territoriale delle associazioni con finalità costitutive e prevalenti di religione o di culto o con finalità filosofiche e non confessionali.

[omissis]

5. La domanda deve contenere anche l'indicazione dei nominativi:

[omissis]

b) dei soggetti deputati a celebrare matrimoni civili per delegazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P. R. 3 novembre 2000 n. 396; gli organi che detengono i registri procedono all'iscrizione dei nominativi dopo aver verificato la sussistenza e autenticità della designazione e il rispetto delle condizioni richieste dalla disposizione regolamentare richiamata».

⁴² L'art. 1.3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 («Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127», pubbl. in Suppl. ord. GU 30 dicembre 2000, n. 303), stabilisce che «[l]e funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale».

⁴³ In questo senso dispone l'art. 17.1, lett. e) della proposta di legge, che non consente quindi eccezioni alla disciplina codicistica in materia di «[l]uogo della celebrazione», «[f]orma della celebrazione», «[c]elebrazione fuori dalla casa comunale» (rispettivamente, appunto, artt. 106, 109, 110 del codice).

⁴⁴ Alla luce di quanto si è detto sopra (§ 1) circa la sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale e l'ampia discrezionalità governativa che finora ha caratterizzato nella prassi il campo delle libertà collettive di religione, è il caso di sottolineare che la proposta di legge qualifica molto opportunamente in senso tecnico-discrezionale, e pertanto giustiziabile, le procedure di iscrizione nei registri

nei registri sta nel fatto che solo i gruppi registrati sarebbero titolari di un vero e proprio diritto soggettivo a ottenere la delega, che a parità di altre condizioni potrebbe invece essere negata ai gruppi non registrati. Tuttavia, fatta eccezione per questo aspetto, la proposta di legge non introdurrebbe una nuova forma matrimoniale ulteriore rispetto a quella del matrimonio per delegazione, già prevista e disciplinata dalla legislazione vigente.

Diversamente, per le sole confessioni religiose iscritte nel registro nazionale ai sensi degli artt. 19 ss. della proposta, quest'ultima prevede agli artt. 27-30⁴⁵ un'articolata disciplina del matrimonio, che introduce la inedita fattispecie del «matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate»⁴⁶.

Non si tratterebbe, è bene sottolinearlo, di una ulteriore via di accesso allo status coniugale che andrebbe a sommarsi a quelle già esistenti, poiché la disciplina matrimoniale contenuta nella proposta di legge sostituirebbe in toto quella oggi riservata ai culti ammessi, contenuta negli artt. 7 ss. della relativa legge del 1929 (v. art. 27.2).

A quest'ultima, peraltro, la disciplina suggerita dal gruppo di lavoro di Astrid assomiglia non poco, ovviamente non nel DNA e nella intrinseca connotazione discriminatoria, quanto piuttosto nella normativa di dettaglio; così come, del resto, ricorda da vicino la disciplina matrimoniale contenuta nelle “intese-fotocopia”, cui peraltro gli stessi estensori della proposta affermano di essersi ispirati⁴⁷.

Si tratta pertanto di una regolamentazione “sincretica”, nella quale i principali elementi di continuità rispetto alle discipline previgenti possono essere così individuati:

- come già il matrimonio davanti a ministri di culti ammessi e il matrimonio sulla base di intesa⁴⁸, il matrimonio celebrato davanti a ministri di

delle associazioni e delle confessioni: cfr. SARA DOMIANELLO, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid*, cit., pp. 6 s.

⁴⁵ Merita un cenno anche l'art. 26 in tema di ministri di culto, laddove prevede che la confessione religiosa possa indicare, in uno con la domanda di registrazione, i nominativi dei ministri di culto da iscriverne nel registro affinché possano prestare assistenza spirituale e celebrare matrimoni destinati alla trascrizione civile. Per consentire quest'ultima possibilità, l'art. 26.5 della proposta di legge richiede, quale requisito particolare – opportunamente distinguendolo dai requisiti generali di cui allo stesso art. 26.2 –, il possesso della cittadinanza italiana o di un altro paese membro dell'Unione europea.

⁴⁶ V. *Appendice*.

⁴⁷ SARA DOMIANELLO, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid*, cit., p. 7.

⁴⁸ Nessun dubbio con riferimento al matrimonio disciplinato dalla legge sui culti ammessi (v. per tutti ALESSANDRO ALBISETTI, *Il matrimonio dei culti acattolici*, in *Il diritto di famiglia. I. Famiglia e matrimonio*, a cura di G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, Utet, 2007², tomo I, pp. 325 ss., spec. P.

confessioni religiose registrate resta regolato dalla legge civile, rimanendo ovviamente consentite per la fase della celebrazione le forme rituali che non abbiano rilevanza civilistica (v. artt. 27.1, 28.1, 30.2);

- la celebrazione è preceduta dalle formalità relative alle pubblicazioni, anch'esse regolate dal diritto civile, cui fa seguito il rilascio di un nulla osta in duplice originale (come previsto dalla legislazione sulla base di intesa), uno dei quali deve essere consegnato dai nubendi al celebrante (art. 29.2);

- come previsto dalla legge sui culti ammessi (e a differenza di quanto riscontrabile nelle intese), il celebrante redige l'atto di matrimonio in unico originale, lo notifica entro cinque giorni all'ufficiale dello stato civile, che a sua volta lo trascrive entro le successive ventiquattro ore⁴⁹.

A questi si aggiungono poi diversi elementi di novità (alcuni dei quali recepiscono nel testo di legge alcune soluzioni già affermatesi nella giurisprudenza):

- per quanto concerne la figura del celebrante si è scelta una via intermedia, che lascia questa materia priva di una disciplina espressa (quale rinvenibile, per esempio, nell'intesa valdese) ma alleggerisce gli oneri rispetto alla legge del 1929 (che, in combinato disposto con l'art. 21 del regolamento di attuazione, richiede che il ministro di culto sia cittadino italiano e parli la lingua italiana): perché il celebrante possa officiare è sufficiente che egli sia iscritto nel registro nazionale e sia in possesso della cittadinanza italiana o di un altro paese membro dell'Unione europea⁵⁰;

326, e ivi ulteriore bibliografia). Ma in questo senso devono intendersi anche le formule, contenute nelle intese, che riconoscono effetti civili ai matrimoni «celebrati secondo le norme dell'ordinamento» confessionale di volta in volta interessato. Infatti anche in questi casi, come ricorda VALERIO TOZZI, *L'inopportunità di provvedimenti mirati e per singoli temi in prospettiva di riforma dei limiti della legislazione vigente in materia di libertà religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 26 novembre 2012, pp. 6 s., «si richiama l'ordinamento confessionale a titolo puramente onorifico, individuandolo come fonte disciplinativa dell'atto, ma recependo quell'evento come mero fatto, senza che quell'ordinamento abbia alcuna influenza significativa nella disciplina giuridica dello status e dei diritti che gli sposi conseguono celebrando il matrimonio». Opportunamente, quindi, in alcune recenti intese si richiama non l'ordinamento confessionale, bensì il semplice «rito»: cfr. ALESSANDRO ALBISETTI, *Le intese fantasma (a metà)*, cit., p. 5.

⁴⁹ L'eventuale inadempimento dell'ufficiale che trascriva l'atto oltre le ventiquattro ore non impedisce che gli effetti del matrimonio si producano, una volta effettuata la trascrizione, dal momento della celebrazione (art. 30.1. Per questa ipotesi, tuttavia, è opportunamente previsto che le dichiarazioni relative al regime patrimoniale e al riconoscimento di figli siano opponibili ai terzi solo a decorrere dall'avvenuta trascrizione).

⁵⁰ Per l'ipotesi che il celebrante non conosca la lingua italiana, sarebbe forse il caso di prevedere che ad adempiere le formalità previste *ad validitatem* e da svolgersi necessariamente in lingua italiana (v. art. 29.3. Cfr. *infra*) possa essere un soggetto terzo, che padroneggi sufficientemente la lingua italiana. Anche in assenza di espressa previsione – ma si potrebbe forse ricorrere alla figura del «delegato a collaborare al procedimento di trascrizione» di cui all'art. 29.1 –, peraltro, si può ritenere che qualora sia una terza persona – purché, certamente, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità

- quanto alla volontà dei nubendi avente a oggetto la produzione degli effetti civili, oltre alla espressa previsione per cui essi «devono dichiarare la volontà di contrarre matrimonio destinato alla trascrizione civile» - volontà che nei previgenti testi di legge rimaneva nel campo dell'implicito - deve essere segnalato l'obbligo, cui l'officiante deve dare seguito nel corso della celebrazione (non prima, né dopo⁵¹), di leggere ai nubendi non solo gli articoli del codice civile concernenti i diritti e i doveri dei coniugi, ma anche gli articoli 29 e 30 della Costituzione. Contestualmente, essi devono essere informati della possibilità di inserire nell'atto di matrimonio le dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale e al riconoscimento di figli;

- sono disciplinate espressamente le conseguenze di una eventuale omessa lettura dei suddetti articoli della Costituzione e del codice civile: l'art. 29.4 prevede infatti che essa «osta alla valida trascrizione del matrimonio».

Tuttavia, la novità di maggior rilievo è senza dubbio l'estensione al matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate dell'istituto della trascrizione tardiva.

La disciplina non si discosta nella sostanza da quella nota, contenuta nell'art. 8.1 comma 6 dell'accordo di revisione del Concordato; nella proposta di legge in esame, tuttavia, è escluso che l'ufficiale di stato civile possa procedere alla trascrizione in assenza di «richiesta congiunta» dei contraenti.

Si potrebbe, da parte di alcuno, manifestare qualche perplessità circa il mantenimento in essere - e addirittura l'estensione al matrimonio delle confessioni di minoranza - di un istituto nato quasi un secolo fa per realizzare un (dichiarato) interesse pubblicistico alla trascrizione del maggior numero possibile di matrimoni canonici⁵²; interesse che certamente non sussiste oggi, quando la disciplina matrimoniale deve essere considerata non più pietra angolare dei rapporti (giuridici e politici) fra Stato e Chiesa, bensì strumento di soddisfazione di concrete istanze di libertà religiosa. La possibilità di trascrivere tardivamente, che secondo il Guardasigilli dell'epoca aveva anche lo scopo di «togliere ogni incertezza sulla costituzione delle famiglie»⁵³, rischia

del celebrante - ad adempiere tali formalità, possa aversi tutt'al più un caso di irregolarità formale, che non inficia la validità dell'atto così posto in essere.

⁵¹ Come è noto, in alcune intese - v. per tutte l'art. 11 della L. 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell'intesa valdese - si è previsto che il momento a maggiore "evidenza civilistica" si svolgesse non davanti al ministro di culto bensì, prima del rilascio del nulla osta, davanti all'ufficiale di stato civile.

⁵² V. per tutti FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio*, cit., pp. 567 ss.

⁵³ La relazione del Ministro on. Rocco sul disegno di legge matrimoniale, presentata alla Camera e al Senato tra aprile e maggio 1929, può essere letta in VINCENZO DEL GIUDICE, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 250 ss. (il passo citato si trova a p. 257).

invece ancora oggi di produrre l'effetto opposto poiché, pur facendo salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi nel periodo che va dalla celebrazione alla richiesta di trascrizione, consente che due persone, considerate dal diritto statale alla stregua di semplice coppia de facto, acquistino in ogni tempo lo status coniugale con efficacia retroattiva.

Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere che la trascrizione tardiva abbia "fatto il suo tempo", resta il dato positivo ineludibile per cui l'istituto, oggi vigente solo in forza del citato art. 8 dell'Accordo di Villa Madama, potrebbe essere espunto dall'ordinamento solo per mezzo di una modifica di tale disposizione, modifica sulla cui fattibilità (di diritto e di fatto) si potrebbe discutere non poco. Data questa premessa, e considerata oggi inaccettabile la differenza di trattamento che deriva agli appartenenti delle diverse confessioni religiose dalla possibilità, riservata ai cattolici, di trascrivere tardivamente, bene hanno fatto i redattori della proposta di legge a prevederne l'estensione ai matrimoni celebrati davanti a ministri di confessioni registrate. Né vi è da temere che il nuovo assetto determini irragionevoli discriminazioni a danno delle confessioni munite di intesa, poiché resta inteso che anche queste ultime potrebbero, qualora lo desiderassero, chiedere di essere ammesse al regime della trascrizione tardiva⁵⁴.

5. Alcune considerazioni generali, a partire dal matrimonio

A partire da queste ultime osservazioni in materia di trascrizione tardiva è possibile farne altre, più generali, sia in materia matrimoniale sia sulla proposta di legge nel suo complesso.

Per quanto concerne nello specifico la materia matrimoniale, la proposta realizzerebbe finalmente un avvicinamento delle discipline, consentendo a una ampissima generalità di persone che lo desiderino di «obbedire ai richiami della loro coscienza e di celebrare il matrimonio anche in forma religiosa»⁵⁵ ed eliminando alcune irragionevoli differenze di trattamento (per esempio estendendo la trascrizione tardiva); riporterebbe così al centro prospettico della disciplina del matrimonio religioso il fatto che tale matrimonio è in primo luogo «atto di estrinsecazione del sentimento religioso»⁵⁶.

In buona sostanza, sembra potersi affermare che le soluzioni adottate nella

⁵⁴ Cfr. SARA DOMIANELLO, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid*, cit., p. 7.

⁵⁵ Così FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio*, cit., p. 203.

⁵⁶ Mutuo l'espressione da RAFFAELE BOTTA, *Il matrimonio concordatario*, cit., p. 224.

proposta garantirebbero la parità di trattamento nella massima misura oggi possibile: non si potrebbe infatti fare realisticamente di più, nel segno di una completa equiparazione di tutte le discipline in materia di matrimonio religioso trascritto, poiché il regime di “disuguaglianza graduata” cui sono soggette le diverse confessioni (anche) in questa materia origina dalla normativa bilaterale, modificabile solo con il consenso della controparte (su questo punto tornerò a breve). Resterebbero, certamente, alcuni elementi di criticità – primo fra tutti la rilevanza civile della giurisdizione confessionale, riconosciuta solo alla Chiesa cattolica⁵⁷ – ma si tratta di aspetti che questa proposta di legge non poteva certamente affrontare (né, certamente, si poteva immaginare di estendere alle altre confessioni un sistema di riconoscimento dei provvedimenti interni in materia matrimoniale, come è stato fatto – perseguendo la parità di trattamento “verso l’alto” – per la trascrizione tardiva).

Quanto si è appena scritto in relazione al matrimonio può essere ribadito anche su scala più ampia: la proposta si pone obiettivi ragionevoli e realistici, senza suggerire soluzioni di impossibile realizzazione sul piano politico ma con la ferma consapevolezza che una legge generale sulla libertà religiosa e di coscienza è quanto mai urgente. Proprio al fine di prevenire il più possibile il rischio di ostruzionismo che un intervento troppo ampio incontrerebbe in sede politica, i redattori si sono concentrati sui nodi principali – il primo dei quali, a mio giudizio, è quello della giustiziabilità delle posizioni giuridiche legate all’esercizio collettivo delle libertà⁵⁸ – e li hanno affrontati con gli strumenti della scienza giuridica, troppo spesso relegata ai margini del discorso legislativo⁵⁹.

Certamente, quand’anche la proposta di legge venisse accolta e diventasse diritto vigente, il cammino per ridisegnare il diritto ecclesiastico italiano in una veste conforme a Costituzione e dotata di coerenza interna sarebbe comunque lungo e tanto più impervio poiché intrapreso con imperdonabile ritardo. A tacer d’altro, resterebbe da risolvere il problema costituito da un diritto pattizio che ha esondato dai propri limiti costituzionali, disciplinan-

⁵⁷ Sostiene l’opportunità di una completa equiparazione delle discipline, che escluda anche la rilevanza civile della giurisdizione canonica, VALERIO TOZZI, *L’inopportunità di provvedimenti mirati e per singoli temi in prospettiva di riforma dei limiti della legislazione vigente in materia di libertà religiose*, cit., pp. 7 ss.

⁵⁸ Cfr. SARA DOMIANELLO, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid*, cit., p. 8; PIERANGELA FLORIS, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid*, cit., *passim*.

⁵⁹ Mi sento di condividere appieno su questo punto le considerazioni di VALERIO TOZZI, *L’inopportunità di provvedimenti mirati e per singoli temi in prospettiva di riforma dei limiti della legislazione vigente in materia di libertà religiose*, cit., pp. 10 s.

do ben oltre i «rapporti» tra Stato e confessioni e fondando ingiustificati privilegi⁶⁰: problema che difficilmente potrebbe risolversi – anche ammesso che vi fosse la volontà di farlo – mediante un “riassorbimento” del diritto pattizio all’interno del diritto comune⁶¹.

Tuttavia, anche con la consapevolezza che forse non si raggiungerà mai il risultato di una piena conformità a Costituzione (vigente) del diritto ecclesiastico italiano, è importante che qualcosa si muova e si muova subito. Del resto, come ha scritto Eduardo Galeano, «l’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare a camminare»⁶².

6. Appendice.

«Norme in materia di libertà di coscienza e di religione»
(proposta di legge)

(omissis)

Capo III – Libertà collettiva

(omissis)

⁶⁰ Stupisce che ancora oggi, utilizzando una formula che risale alla propria sentenza n. 59 del 1958, la Corte costituzionale continui ad affermare che le intese possano essere utilizzate non solo per riconoscere esigenze specifiche delle diverse confessioni, o per dare rilevanza nell’ordinamento italiano a specifici atti delle confessioni religiose, ma anche per «concedere loro particolari vantaggi o eventualmente imporre loro particolari limitazioni» (Corte cost., sent. 52/2016 cit., § 5.1 del *Considerato in diritto*).

⁶¹ Il suggerimento è di ALESSANDRO ALBISETTI, *Le intese fantasma*, cit., p. 8. *Contra*, GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Concordati e intese, diritto pattizio e diritto comune: le diverse possibili declinazioni dinanzi alle trasformazioni delle confessioni religiose e della società civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 5 maggio 2014, p. 18; con diretto riferimento alla proposta di Alessandro Albisetti, V. TOZZI, *L’inopportunità di provvedimenti mirati e per singoli temi in prospettiva di riforma dei limiti della legislazione vigente in materia di libertà religiose*, cit., pp. 8 ss. Sul tema cfr. anche GIUSEPPE CASUSCELLI, *Una disciplina-quadro delle libertà di religione*, cit., pp. 20 ss., che ricorda come la normativa pattizia debba essere votata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, alla tutela specifica di istanze particolari delle confessioni stipulanti; pertanto, qualora e nella parte in cui le disposizioni pattizie travalichino questa loro finalità dettando «discipline anche in astratto riferibili a soggetti diversi [...] ovvero a un “ordine” che non sia “proprio” di quella confessione», esse non sarebbero garantite da alcuna copertura costituzionale.

⁶² EDUARDO GALEANO, *Parole in cammino. Finestra sull’utopia*, Milano, Sperling & Kupfer, 2006 (trad. di M. Trambaioli).

Sezione II – Confessioni religiose

(omissis)

Art. 27. Matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate.

1. I matrimoni celebrati davanti a ministri di culto iscritti nel registro nazionale, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 5, possono ottenere il riconoscimento degli stessi effetti dei matrimoni civili, attraverso la trascrizione in apposita sezione dei registri dello stato civile. Tali matrimoni sono regolati dalle disposizioni del capo III, titolo VI, libro I del codice civile e dalle disposizioni che seguono.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, ogni disposizione che rinvii al matrimonio celebrato davanti a ministri di «culti ammessi» nello Stato deve intendersi riferita al matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate.

Art. 28. Condizioni relative ai coniugi e al celebrante.

1. Possono contrarre matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate i soggetti che, alla data di celebrazione, hanno i requisiti richiesti dal diritto italiano per contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile.

2. Per il celebrante valgono le condizioni di cui all'art. 26, comma 5. Al venir meno di tali condizioni, il ministro di culto iscritto perde la facoltà di celebrare matrimoni ai sensi dell'art. 27.

Art. 29. Procedimento di trascrizione.

1. All'atto della richiesta di pubblicazioni, coloro che intendano celebrare matrimonio ai sensi dell'art. 27 devono dichiarare tale intento all'ufficiale dello stato civile, indicare il comune di celebrazione del matrimonio e i nominativi del celebrante e del delegato a sostituirlo in caso d'impedimento, nonché allegare gli originali delle dichiarazioni di disponibilità del celebrante e del delegato a collaborare al procedimento di trascrizione.

2. L'ufficiale dello stato civile, effettuate le pubblicazioni e accertata la mancanza di opposizioni e impedimenti, rilascia ai nubendi, in duplice originale, un certificato di nulla osta attestante l'inesistenza di ostacoli alla trascrizione. Il nulla osta deve contenere l'indicazione del comune in cui sarà celebrato il matrimonio e i nominativi del celebrante e del delegato. Un originale del nulla osta deve essere consegnato dai nubendi al celebrante.

3. Al momento della celebrazione, davanti al celebrante e alla presenza di

almeno due testimoni, i nubendi devono dichiarare la volontà di contrarre matrimonio destinato alla trascrizione civile. Di seguito, il celebrante deve dare lettura degli articoli 29 e 30 della Costituzione e degli articoli del codice civile concernenti i diritti e doveri dei coniugi e deve informare della possibilità d'inserire nell'atto destinato alla trascrizione dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale e al riconoscimento di figli.

4. Subito dopo la celebrazione, il ministro deve redigere l'originale dell'atto di celebrazione da inviare per la trascrizione. L'atto deve contenere la sottoscrizione dei nubendi e dei testimoni, il nominativo del celebrante, la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli 29 e 30 della Costituzione e degli articoli del codice civile inerenti ai diritti e doveri dei coniugi, nonché le dichiarazioni eventualmente rese dai coniugi. L'omessa lettura degli articoli della Costituzione e del codice civile osta alla valida trascrizione del matrimonio.

5. Non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione, il ministro deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato l'originale dell'atto da trascrivere insieme all'originale del nulla osta e, contestualmente, deve dare avviso ai contraenti dell'avvenuta trasmissione.

L'ufficiale dello stato civile, verificata la regolarità dell'atto di celebrazione e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione dell'atto di celebrazione entro le ventiquattro ore successive e ne dà notizia al celebrante.

6. Quando, per qualsiasi causa, la trasmissione dell'atto originale da trascrivere sia stata omessa o effettuata oltre il quinto giorno dalla celebrazione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione soltanto su richiesta congiunta dei due contraenti, dopo aver accertato che gli stessi abbiano conservato ininterrottamente lo stato civile libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione. Restano salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 30. Effetti della trascrizione.

1. Il matrimonio celebrato davanti a ministri di confessioni religiose registrate ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione dell'atto oltre le ventiquattro ore dal suo ricevimento tempestivo. Le dichiarazioni dei coniugi relative alla scelta del regime patrimoniale e al riconoscimento di figli, inserite nell'atto trasmesso all'ufficiale dello stato civile, sono opponibili ai terzi dal momento della trascrizione.

2. Il matrimonio trascritto ai sensi della presente legge può essere impu-

gnato davanti ai giudici civili per le stesse cause per le quali è ammessa l'impugnazione del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili possono essere dichiarati per le stesse cause e in base alle stesse norme previste per lo scioglimento dei matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.

Si pubblicano, per gentile concessione della Rivista, gli atti del Convegno Internazionale “Diritto e religioni: le declinazioni della giuridicità nel contesto di una società multiculturale e multireligiosa”, tenutosi nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi *Sapienza* di Roma nei giorni 1-2 dicembre 2016.

Il Convegno, proposto, organizzato e scientificamente diretto dalla Prof.ssa Beatrice Serra, è stato finanziato dall’Università degli Studi *Sapienza* di Roma in seguito a positivo giudizio della Commissione Convegni e Congressi della stessa Università, che ne ha riconosciuto la rilevanza internazionale e l’elevata qualità del programma.

Si ringraziano i Relatori, che con lo spessore scientifico dei loro interventi hanno contribuito, con generosità, al successo dell’iniziativa. Tra questi anche i Professori Andrea Bettetini (*Il diritto laico: la rilevanza del diritto religioso negli ordinamenti civili*), Orazio Condorelli (*Il governo delle diversità religiose e culturali nella Sicilia medievale: la condizione degli ebrei e dei musulmani*), Mario Ricca (*Religione. Una sindrome a-specifica del diritto moderno e contemporaneo*) i quali, per impegni sopravvenuti, non hanno potuto consegnare i testi delle loro relazioni in tempo utile per la pubblicazione nella Rivista. Conforta sapere che il loro importante apporto rimarrà nel ricordo dei tanti studenti, professionisti e studiosi che hanno seguito i lavori del Convegno con costante attenzione e interesse.